



Ufficio Tributi

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
ANNO 2013**

***IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO***

Visto il D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 con cui è stata anticipata dall'anno 2012 e fino al 2014 l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) in sostituzione dell'I.C.I.

Visto il Regolamento Comunale I.M.U. approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 29.10.2012.

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 63 del 18.12.2012 ad oggetto: "*Determinazioni in merito all'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013*".

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 28.05.2013 ad oggetto: "*Determinazioni in merito all'IMU per l'anno 2013*".

RENDE NOTO

dall'anno 2013 è istituita l'Imposta Municipale Propria (comunemente detta IMU).

NOVITA' IMU 2013 RISPETTO A IMU 2012

- **L'imposta su tutti gli immobili è interamente versata al Comune, con la sola esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il cui gettito, calcolato ad aliquota standard del 7,60 per mille va versata allo Stato. Considerato inoltre che per i medesimi fabbricati di categoria D questo Comune ha deliberato l'aliquota del 9,60 per mille, la maggiorazione pari al 2 per mille, va versata al comune.**

- **Ai sensi del D.L. 54/2013 pubblicato in G.U. n. 117 del 21.05.2013, per l'anno 2013, è sospeso il pagamento della prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:**
 - 1. le abitazioni principale e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**
 - 2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica;**
 - 3. i terreni agricoli;**
 - 4. i fabbricati rurali ad uso strumentale**

L'Imposta Municipale Propria è dovuta da:

- i proprietari o titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi , superficie, di tutti gli immobili compresi quelli adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze.
- i concessionari di aree demaniali.

- i locatari, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, di immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Per **abitazione principale** si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come **unica unità immobiliare** dove il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati sul territorio comunale le agevolazioni per l'abitazione principale e sue pertinenze si applicano per un solo immobile.

Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7** nella misura massima di **una unità** per ciascuna delle categorie catastali suddette.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze si detraggono **€ 200,00 + € 50,00** per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 (fino ad un massimo di 8 figli corrispondente a € 400,00) **facente parte del nucleo familiare, anagraficamente residente e dimorante. La detrazione è rapportata in dodicesimi: ad esempio, se un figlio compie 26 anni o cambia residenza il 23 giugno, la detrazione spetta per sei mesi, quindi è di 25 euro.**

Il pagamento da effettuarsi con il Modello F24 reperibile in qualsiasi Ufficio Postale o sportello Bancario potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

Per tutti gli immobili il cui pagamento non è stato sospeso ai sensi del D.L. 54/2013: il pagamento deve essere effettuato in due rate come segue:

1^ RATA entro il 17/06/2013	pari al 50% dell'importo calcolato sulle aliquote anno 2012 o anno 2013
	se note
2^ RATA entro il 16/12/2013	conguaglio

CODICI DI VERSAMENTO

3912	IMU per l'abitazione principale – COMUNE
3916	IMU per le aree fabbricabili – COMUNE
3918	IMU per gli altri fabbricati – COMUNE
3925	IMU per fabbricati Cat. D – STATO
3930	IMU per fabbricati Cat. D - COMUNE

Il pagamento può essere effettuato anche con versamento in conto corrente postale

Con deliberazione del **Consiglio Comunale** n. 13 del 28/05/2013, sono state deliberate le seguenti aliquote:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA (per mille)
Categoria catastale D/10 ed altri fabbricati strumentali all'agricoltura	1,00
Abitazioni principali e loro pertinenze	3,00
Categoria catastale C/1	7,60
Categorie catastali A1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, A/11, B1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/7, D/8, D/9, D/11 e D/12	9,60
Aree fabbricabili	10,60

Con deliberazione Giunta Comunale n. 63 in data 18.12.2012 sono stati determinati i seguenti valori venali delle aree fabbricabili:

Zone: PC7 - PC9 - PC10 - PC11 e PC14.....	€. 23,00 mq.
riduzioni: Fg. 7- mapp. n. 213-538-539.....	€. 14,00 mq.
Zona: PN1	
- tra la Via Provinciale e il Canale dei Mulini di Revello	€. 23,00 mq.
- tra il Canale dei Mulini di Revello e il completamento della zona PN1.....	€. 20,00 mq.
- riduzioni: Fg. 8 - mapp. 721-722-723-724-664-658-659-660-725-663-662	€. 18,00 mq.
Zone: RC.....	€. 50,00 mq.
Riduzioni: Fg. 7 - mapp. 584	€. 20,00 mq.
Zona : RC13.....	€. 66,00 mq.
Zone: RE-REU.....	€. 30,00 mq.

Dalla residenza comunale, li 30.05.2013



**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TRIBUTI
(Cavallo Dott. Cesare)**